

REGOLAMENTO (CEE) N. 554/79 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1979

relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 1 208 tonnellate di frumento tenero, ossia 800 tonnellate di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'in-

cidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento tedesco dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari al Programma alimentare mondiale, di 800 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nella Repubblica federale di Germania in una partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Bolivia 2313 / Harina de trigo / Arica la Paz / Donación de la Comunidad económica europea / Despachado por el Programa mundial de alimentos ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 6 aprile 1979.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 6 aprile 1979, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua:

- aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta deprezzata,
- diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve rispondere alle caratteristiche seguenti:

Farina di frumento tenero:

- umidità: massimo 14 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1 deve essere fatta per le caratteristiche seguenti:

Farina di frumento tenero:

- umidità: massimo 14 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione non appena le riceve.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa in conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o, in mancanza di tale ricevente, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.